REGOLAMENTO (CEE) N. 1550/85 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 467/77, che stabilisce il metodo e il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione garanzia (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1716/84 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 467/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 400/85 (4), stabilisce che, qualora il pagamento del prodotto acquistato dall'organismo d'intervento abbia luogo dopo un determinato periodo, i quantitativi da prendere in considerazione per il calcolo delle spese d'interesse vengano ridotti;

considerando che si è constatato che, in seguito alla proroga dei termini di pagamento e a causa degli ingenti acquisti effettuati in taluni settori verso la fine dell'esercizio, la riduzione di cui sopra può comportare un risultato negativo; che, per tener conto di tale effetto, è opportuno ritoccare il metodo di calcolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 467/77, è aggiunto il comma seguente:

« Qualora, dopo la riduzione di cui al primo comma, il calcolo della giacenza media a fine esercizio dia un risultato negativo, il saldo negativo è riportato sulla giacenza media calcolata per l'esercizio successivo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 30 novembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9.
(4) GU n. L 48 del 16. 2. 1985, pag. 26.